

su quello del Ministero della guerra per la costruzione in Livorno di un fabbricato ad uso militare;

4° Sussidi ai postiglioni congedati per soppressione di stazioni;

5° Abolizione dell'obbligo di prestare cauzione dai procuratori;

6° Trattati di amicizia, di navigazione e commercio colla repubblica di Costarica e le isole Avaiane;

7° Modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona;

8° Acquisto di materiale d'artiglieria — Spesa sui bilanci 1865-1866;

9° Maggiori e nuove spese sul bilancio 1863 della guerra e annullamento di crediti;

10° Maggiori e nuove spese sui bilanci 1861-1862-1863 delle finanze e annullamento di crediti.

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Dimissioni del deputato Airenti, accettate. = Seguito della discussione del progetto di legge per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle provincie meridionali — Articolo 2° emendato dal Ministero e dalla Commissione, propugnato dal deputato De Filippo e dal ministro di grazia e giustizia, Vacca — Opposizione del deputato Capone — Emendamento dei deputati Piroli e Cocco — Osservazioni dei deputati D'Ondes-Reggio, Ferraris e Leopardi. — Opposizione del relatore Camerini agli emendamenti — Reiezione di vari emendamenti e approvazione dell'articolo 2° emendato dalla Commissione. = Domanda del deputato Valerio di documenti relativi al progetto sulle ferrovie, e chiarimenti del ministro dei lavori pubblici, Jacini. = Annunzio d'interpellanza del deputato Macchi intorno al decreto relativo ai rapporti tra la guardia nazionale e la truppa dei presidii; e del deputato Piroli relativamente al corpo sanitario militare — Risposta a quest'ultima del ministro per la guerra, Petitti. = Relazione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia pel 1865 e sul progetto di legge per l'acquisto di un'officina in Gardone, provincia di Brescia. = Presentazione di disegni di legge: cessione di beni al comune di Serravezza; distribuzione delle acque del canale Cavour; spese per riparazione al teatro Farnese di Parma. = votazione ed approvazione delle due proposte di legge sopra discusse, e delle seguenti: costruzione in Livorno di un fabbricato militare; modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona; sussidio ai postiglioni congedati; acquisto di materiale d'artiglieria; abolizione della cauzione dei procuratori (coll'aggiunta di un articolo del deputato Fiastrì); trattato di commercio colle isole Avajane e Repubblica di Costarica; maggiori spese sui bilanci delle finanze e della guerra.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10403. Parecchi abitanti delle diocesi di Fiesole, Arezzo, Prato e San Severo ricorrono contro la proposta soppressione degli ordini religiosi.

10404. Centotrenta cittadini di Milano rassegnano alla Camera i loro voti perchè voglia approvare il progetto di legge relativo alla soppressione dei conventi.

10405. Molti abitanti delle diocesi di Bologna e di Terramo ed alcuni altri dei comuni di Terranova e di Villarosa in Sicilia, chiedono la conservazione delle corporazioni monastiche.

10406. Trenta notabili di Canzo domandano che la pena capitale venga cancellata dai Codici del regno.

10407. Antonio Biondi e gli altri membri del Comitato della Società democratico-unitaria di Bagnacavallo rassegnano i voti della medesima per la soppressione degli ordini religiosi e l'abolizione della pena di morte.

10408. Ottant'otto abitanti di Castel San Pietro d'Emilia fanno istanza perchè il Parlamento approvi nella presente Sessione legislativa l'abolizione di tutte le corporazioni monastiche.

10409. Tredici sacerdoti di Santeramo in Colle, provincia di Bari, reclamano contro il proposto riordinamento dell'asse ecclesiastico.

10410. Il sindaco di Napoli, tanto in questa qualità quanto in quella di presidente della reale deputazione

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO

del tesoro di San Gennaro di detta città, espone alla Camera le varie ed importanti ragioni che militano per la conservazione della sunnominata cappella e chiede perciò che la medesima venga eccettuata nella proposta soppressione degli enti religiosi.

10411. Il prefetto di Reggio nell'Emilia rassegna una istanza del consorzio stabilitosi tra quella provincia ed alcuni municipi interessati alla costruzione d'una ferrovia da Reggio, Guastalla e Brescello, colla quale si chiede un sussidio per l'esecuzione della medesima e che ne sia assicurato l'esercizio per il compenso della metà del suo reddito lordo, e prega la Camera di promuovere l'approvazione di un progetto che risponda ai bisogni generali di quelle popolazioni.

10412. Luigi Mercantini, presidente dell'adunanza generale tenutasi testè in Ancona, presenta al Parlamento i voti unanimemente espressi dalla medesima per l'abolizione della pena capitale, la soppressione degli ordini religiosi e la repressione del duello.

10413. Trecento circa emigrati veneti e romani, residenti in Bologna, esposta l'inapplicabilità delle norme ristrette fissate col regolamento 14 agosto 1864 sull'emigrazione, chiedono che il Parlamento approvi l'aumento di 600,000 lire sulla somma stanziata in bilancio pel corrente anno e che nelle somme attribuite alle singole Commissioni sia determinato un *maximum* ed un *minimum*, avuto riguardo all'impossibilità di stabilire su dati certi il numero degli esuli accorrenti nelle varie città del regno.

10414. I coniugi Emmanuele Martino e Casimira Agnello, da Cefalù (Sicilia), ricordati i motivi che li forzarono a contrarre matrimonio colle sole forme ecclesiastiche, implorano la registrazione e pubblicazione di esso negli atti dello stato civile.

ATTI DIVERSI.

BORGATTI. A nome del nostro collega l'onorevole Pepoli ho l'onore di domandare alla Camera che sia dichiarata d'urgenza la petizione segnata col numero 10413, la quale è stata presentata da trecento emigrati veneti e romani, residenti a Bologna, che domandano siano adottati pronti provvedimenti onde rendere più estesa e più retta l'applicazione del regolamento del 18 agosto 1864.

(È dichiarata d'urgenza.)

DEPRETIS. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione della deputazione provinciale e del collegio degl'ingegneri della provincia di Pavia.

Con questa petizione si domanda che venga mantenuta la disposizione già espressa nel progetto primitivo del nuovo Codice civile, articolo 418 e seguenti, con cui si aboliva il diritto di accessione per alluvione.

Queste disposizioni furono modificate nell'altro ramo del Parlamento, il quali vi sostitui quelle attualmente vigenti del Codice Albertino, conformi a quanto statuiva il diritto romano.

Io non ho bisogno di dire che divido pienamente le

opinioni espresse in questa petizione, e che vorrei ripristinate le disposizioni dell'articolo 418 del primitivo progetto di Codice civile, e che perciò prego la Camera perchè si compiaccia di volerne decretare l'urgenza inviandola alla Commissione incaricata di sostenere la discussione della legge per l'unificazione legislativa.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa a quella Commissione.

L'onorevole Airenti, deputato di Porto Maurizio, scrive:

« Perdurando le circostanze per cui da qualche tempo mi è impossibile di recarmi a Torino, do la mia dimissione da deputato per non mancare più oltre al mio dovere.

« Prego la S. V. Illustrissima a volerla far accettare dalla Camera, esprimendo ai miei colleghi il dispiacere che provo nel separarmene. »

Si dà atto di questa dimissione e si dichiara vacante il collegio di Porto Maurizio.

Il deputato Marzano, dovendosi assentare da Torino per isventure di famiglia, chiede un congedo di trenta giorni.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SANATORIA DEI MATRIMONI ECCLESIASTICI NELLE PROVINCE MERIDIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente la proroga della sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti nelle provincie meridionali.

La discussione si volgeva sopra l'articolo 2.

La parola è all'onorevole deputato De Filippo.

DE FILIPPO. Io ieri, nel terminare della tornata, avevo domandato la parola per un fatto personale, intendendo rispondere alle poco cortesi parole dall'onorevole Capone dirette alla Commissione, e più segnatamente a me; ma meglio pensandoci credo di non dover dare alcuna risposta; quindi entro immediatamente nel merito.

Dopo che da parecchi deputati si è creduto che l'articolo 2 avesse dovuto essere in talune parti modificato, la Commissione, pur credendo che non fosse opportuno porvi alcun termine, come da parecchi degli onorevoli che parlarono nella tornata di ieri si pretendeva, ciò non ostante per essere docile ai suggerimenti della Camera, ed anche per una ragione che sorge precisamente dall'articolo 2, è venuta nel divisamento di presentare alla vostra approvazione un emendamento a questo articolo 2.

L'emendamento sarebbe concepito nei seguenti termini, ed io credo che valga a conciliare tutti i partiti.

Leggo l'emendamento:

« Art. 2. Finchè sieno in vigore le leggi che attualmente regolano il matrimonio nelle provincie meridionali, è data facoltà al Governo del Re di concedere

sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle provincie meridionali *in extremis*, permettendone con regio decreto la trascrizione nei registri dello stato civile, e dopo esaminate le circostanze che concorrano in ciascun caso particolare.

« La domanda potrà essere presentata dai coniugi, o dal superstite, o dalla loro prole, in caso di premorienza di entrambi.

« I matrimoni così sanati produrranno dal di della loro celebrazione gli effetti civili senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione sopra enunciata. »

La ragione dalla quale fu mossa la Commissione per aggiungere quest'ultimo alinea all'articolo 2 sorge dalla legge che la Camera votò nel 20 maggio 1863, e della quale il progetto ministeriale domanda il rinnovamento.

Era naturale che de'due articoli di quella legge, cioè del 2° e del 3°, i quali indicano le condizioni necessarie per la esecuzione della legge rispetto ai matrimoni di coscienza, si tenesse anche parola dei matrimoni fatti *in extremis*.

Così la Commissione, non credendo, lo ripeto, che fosse necessario stabilire un termine alla facoltà che si concede al Governo, ma aderendo più di tutto alle premure dell'onorevole Pisanelli, lo ha fissato insino a che dura la legislazione che regola attualmente il matrimonio nelle provincie meridionali, aggiungendo, come ho detto, di stabilire le formole, le garanzie di diritto, in una parola, tutte le condizioni contenute nella legge del 20 maggio 1863.

Ciò posto, a me pare che un'altra discussione su questo punto non possa aver luogo, e che tutte le esigenze degli oratori i quali intendono portare una modificazione a quest'articolo sieno state pienamente soddisfatte.

Mi auguro quindi che la Camera voglia approvare il presente disegno di legge colle modificazioni introdotte attualmente dalla Commissione.

PRESIDENTE. Debbo annunziare parecchi emendamenti proposti a quest'articolo 2°.

Il deputato Capone propone che al fine dell'articolo 2° si aggiungano le seguenti parole: « Previo avviso favorevole del Consiglio di Stato. »

Il deputato Piroli propone quest'emendamento all'articolo stesso:

« È data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici *contratti in extremis* che al pubblicarsi della presente legge siano contratti da cittadini delle provincie meridionali. »

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Prima di discutere e di rispondere in ordine agli emendamenti che veggio improvvisamente recati in mezzo, credo opportuno d'aggiungere brevi osservazioni alle molte che, nella tornata di ieri, sono state fatte e che, contro la mia aspettazione avevano, dirò così, ingenerato una tal quale confusione, principalmente per le critiche portate alla legge dall'onorevole Capone, il

quale aveva creduto altresì di richiamare Commissione e Ministero alla più retta intelligenza della legislazione napoletana; proposizione che, per verità, io respingo.

CAPONE. No! scusi il ministro, non ho mai detto questo!

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'onorevole Capone dal suo lungo ragionamento tirava una conseguenza, a mio credere, esorbitante, cioè andava fino alla reiezione della legge stessa.

Ora io debbo anzitutto ricordare che la disposizione racchiusa nell'articolo 1° di questo disegno di legge si trova già fuori di controversia, imperocchè qui non si tratta, come la Camera a primo sguardo vedrà, che della rinnovazione di quel termine che si trova già consacrato dalla legge 20 maggio 1863.

Allora fu veramente impegnata nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento la questione del doversi accordare o no la sanatoria ai matrimoni puramente ecclesiastici, e il Parlamento tenne per la convenienza di concedere cotesta sanatoria, e fu mosso da considerazioni sulle quali reputo adesso opera vana di far ritorno. Nè posso credere che la Camera voglia in una questione puramente ridotta all'urgenza della rinnovazione di un termine, rinnovare la discussione e disdire sè stessa.

Passo all'articolo 2°, che è il solo articolo aggiunto, il quale riguarda i matrimoni *contratti in extremis*.

La necessità di un provvedimento legislativo in questo caso è evidente, imperocchè non si è mai dubitato che questi matrimoni *contratti in extremis*, vale a dire sotto l'impero di circostanze eccezionali e prepotenti che possono dar luogo a conseguenze irreparabili, che potrebbero compromettere principalmente la sorte della prole incolpevole, questi matrimoni, dico, abbiano a meritare speciali riguardi.

Indi si spiega il rescritto del 1839, il quale nella legislazione napoletana veniva in soccorso di questi matrimoni, ed era dettato da considerazioni giustissime; indi necessità attuale di provvedere legislativamente.

Il Ministero fu sollecito d'interrogare il Consiglio di Stato, il quale non esitò a pronunciarsi per la convenienza di validare cotesti matrimoni *in extremis*, mercè di un voto del Parlamento che abilitasse a ciò il potere esecutivo, d'onde si spiega l'intento di questo secondo articolo.

Ora, l'onorevole Pisanelli insisteva ieri sulla necessità d'introdurre un termine, pigliando argomento dall'articolo 1°. Questa idea del termine, per verità, mi pare poco sostenibile. Ed in vero l'articolo 1°, che provvede alla sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici, evidentemente aveva bisogno di un termine, e questo termine fu fissato invariabilmente al 1° di maggio del 1863, poichè si disse: messi una volta sugli avvisi, coloro i quali abbiano per avventura trasandata l'osservazione delle leggi civili, questo termine sarà invariabile, questo termine non potrà approfittare ad alcuno per l'avvenire.

Sotto questo rapporto adunque si giustifica il termine imposto dal primo articolo; ma introdurre ed estendere

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO

questo stesso termine nella disposizione dell'articolo 2° mi pare un sistema poco accettabile. E qui io richiamo alla mente della Camera una giusta osservazione che ho udito fare dall'onorevole Sanguinetti, se non m'inganno. Egli osservava che la materia dei matrimoni *in extremis*, appunto perchè spiega un'azione continuativa, appunto perchè si procede per singoli casi, è sotto l'impero delle circostanze eccezionali. Egli si domandava se veramente questo stato di cose potesse continuarsi, o se fosse più conveniente di porvi un termine. Ed io rispondo che sino a tanto che continuerà quella legislazione anomala, vale a dire la mistura dell'atto religioso e dell'atto civile, sarà impossibile di sottrarre quella legislazione al presidio di queste sanatorie.

Quando poi il Codice civile verrà in atto, come ci auguriamo, allora questa situazione anomala cesserà senza che vi sia bisogno d'introdurre un termine, dirò così, ipotetico, perchè è dubbio se pel 1° gennaio 1866 potremo avere in atto il nuovo Codice civile.

Che poi il nuovo sistema, il quale sarà inaugurato col novello Codice civile, non abbia a far cessare questa situazione anomala, mi pare in verità non possa questo dubbio cadere in mente d'alcuno; appena sarà sanzionata la separazione dell'atto religioso dall'atto civile cadrà da sè la necessità di questi correttivi, di queste riparazioni, di queste sanatorie.

Bisogna a questo proposito notare che il Codice civile ha preveduto anche il caso in cui si abbia a dispensare per circostanze anche di questa natura dall'obbligo delle pubblicazioni ed investito il Re e l'autorità delegata della facoltà di dispensarvi. Or questo articolo 87 del nuovo progetto del Codice civile, che sta in corrispondenza del Codice francese, secondo l'opinione del Dalloz, importa che i matrimoni *in extremis* entrerebbero appunto nella categoria de'suoi motivi che possono motivare la dispensa dalle pubblicazioni.

Da queste brevi osservazioni vede la Camera come noi abbiamo una situazione netta; che se poi si vorrà introdurre l'emendamento cui testè accennava un membro della Commissione, l'onorevole deputato De Filippo, io lo pregherei di rileggerlo, perchè se l'emendamento si riduce soltanto ad una spiegazione nel senso, cioè, che sia applicato il Codice civile, io non dissento dall'accettarlo.

PRESIDENTE. Lo rileggerò:

« Finchè siano in vigore le leggi che attualmente regolano il matrimonio nelle provincie meridionali, è data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici, ecc. »

Poi si direbbe così:

« La domanda potrà essere presentata dai coniugi, o dal superstite, o dalla loro prole in caso di predecesso d'entrambi. »

« I matrimoni così sanati partiranno dal dì della loro celebrazione e gli effetti civili, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi anteriormente alle trascrizioni sopra mentovate. »

cocco. Domando la parola.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Capone aveva proposto un'aggiunta del tenore seguente:

« La trascrizione nei registri dello stato civile, men-
tovata nel citato articolo, debbe concedersi sempre colla
clausola: salvo i diritti già acquisiti da terzi anterior-
mente alla trascrizione. »

Il signor ministro accetta la proposta della Commissione?

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.
Accetto.

CAPONE. Anzitutto, prima di tornare sull'oggetto in discussione, mi occorre di invitare l'onorevole guardasigilli a persuadersi di una cosa, che nelle parole da me dette ieri sera non vi è nulla che si riferisse alla sua proposta ministeriale della legge in discussione; avrei io fatto cosa indebita (massime per un deputato il quale si dice uomo di legge), se avessi riferito gli appunti da me svolti, personalmente a lui e alla sua proposta; ciò io nol potevo mai per una ragione chiarissima, che nella relazione premessa alla proposta ministeriale trovansi nettamente salvati tutti i principii.

Io potevo dissentire, come dissento da lui quanto a certe peculiarità di forma data, massime al secondo articolo, ma non potevo certamente riferire a lui la censura da me mossa quando cominciai a parlare ieri.

Dopo questa dichiarazione spero che l'onorevole guardasigilli vorrà accettare di buon grado le spiegazioni da me date, e prendere la cosa quale realmente è.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.
Le accetto.

CAPONE. Allorchè egli leggerà il resoconto della Camera, sono certo mi renderà giustizia e troverà la conferma di quello che qui dichiaro.

PRESIDENTE. Or dunque la discussione deve essere portata sulla nuova proposta fatta dalla Commissione.

CAPONE. Io intendo, signor presidente, di discutere sull'articolo secondo prima domandando il rigetto dello stesso, ed in linea subordinata raccomandare un mio emendamento. Ciò essendo negli stretti termini del mio diritto, spero che il signor presidente mi permetterà di farlo brevemente.

PRESIDENTE. Si deve discutere sulla proposta che attualmente esiste; io dico questo unicamente perchè non si faccia una discussione sull'articolo secondo qual era, imperocchè ora venne riprodotto dalla Commissione alquanto modificato.

CAPONE. In linea subordinata accetto ancor io la seconda forma dell'articolo ora accolta dal Ministero, che esprime un ordine di idee da me già presentato fin da ieri sera alla Camera. Non pertanto debbo discutere un poco sul merito dell'articolo stesso, domandandone io innanzi tutto sempre il rigetto.

Io fui iersera alquanto severo nel prendere la parola dopo il discorso dell'onorevole De Filippo, lo so, ma mi rincresce che l'onorevole De Filippo abbia creduto che volessi riferire alla sua persona quello che io riferiva alla cosa ed alla dottrina da lui posta innanzi. Chiunque leggerà il resoconto di ieri vedrà affermato

dall'onorevole De Filippo questo, che in virtù non so bene di quale rescritto: « fosse in facoltà del Governo napoletano (si noti del *Governo*) di *sanzionare* nel registro dello stato civile il matrimonio fatto *in extremis*. »

Queste sono le parole proprie proferite dall'onorevole De Filippo, da me raccolte colla penna mentre egli le proferiva.

Mi perdoni l'onorevole De Filippo, questo mi giunse tanto nuovo, e strano, quanto che non potei non esclamare: « o io non so nulla della legislazione napoletana, o la cosa sta come l'afferma il preopinante. » Ciò dissi ieri e ciò ripeto oggi. Vede quindi l'onorevole De Filippo che io mi dirigeva non alla sua persona, ma al modo affatto erroneo col quale egli presentava il testo delle leggi napoletane. Che poi egli creda di non rispondere, come or ora ha dichiarato, faccia a suo modo, io gli dico che non ha che cosa rispondermi.

Senonchè sul fatto di rispondere a quanto io dissi, è più che sufficiente l'emendamento già presentato dalla Commissione al testo già da lei medesima proposto da prima. Quell'emendamento non porta nella legge tutto quanto osservai io già in linea subordinata nel mio discorso di ieri sera? Forse altri aveva prima di me chiarito la insufficienza della proposta della Commissione, difesa dall'onorevole De Filippo?

Veniamo ora alla questione di merito, che riguarda l'articolo 2.

Signori, a che cosa mira quest'articolo 2? Mira a dare facoltà al Governo di legittimare una classe di matrimoni ecclesiastici, e a mio modo di vedere la peggior classe, la più pericolosa di essi, quelli cioè, che si dicono fatti *in extremis*. Chiunque ha pratica di diritto canonico e di controversie nelle materie matrimoniali converrà con me che d'ordinario questi pretesi matrimoni *in extremis* non sono che un mezzo per tirare gl'incauti a passi irretrattabili, dai quali la riflessione, e la esperienza li avrebbe tenuti sempre lontani. Ora possiamo noi dare tanta facoltà al Governo alla vigilia appunto della pubblicazione del Codice civile? A mio avviso, no.

Ma si dirà: il Governo guarderà bene prima di dare la sua sanzione. Io non dubito che il guardasigilli vi porterà tutta la sua attenzione: ma quando noi proclamassimo una legge, la quale per tutto l'anno 1865, o finchè entrerà in vigore il nuovo Codice, come pretende la Commissione, darà facoltà al Governo di legittimare i matrimoni ecclesiastici, e soprattutto i matrimoni fatti *in extremis*, che cosa veniamo a dire? Noi veniamo ad autorizzare i preti a fare quanti più brogli possono per far passare matrimoni, i quali altrimenti non passerebbero mai.

In breve, voi sottoponete l'autorità civile agli abusi del clero; voi fate dipendere la cosa più grave, la cosa più solenne, che mai interessar può il cittadino, unicamente dall'arbitrio del clero, alla cui sola balia voi lasciate questa materia.

E si che voi assoggettate la materia al clero e la sottraete al potere civile, chè sanzionate coll'articolo 2°

della legge in discussione di voler legalizzare gli atti di matrimonio fatti a senso del Concilio di Trento e delle prescrizioni ecclesiastiche.

Il punto di partenza, anzi il tutto, in tali legalizzazioni, non è se non il solo atto ecclesiastico.

Ora, tardivamente la Commissione aggiunse anche essa la clausola: *Salvi i diritti dei terzi*, la quale aveva ammessa da prima, ciò che prova sempre più quanto io, anche per questo verso, aveva ragione di ribellarmi alla proposta che ieri vi si raccomandava.

Ciò posto, sia per la natura stessa dei matrimoni ecclesiastici, sia particolarmente per la natura dei matrimoni contratti in *extremis*, sia poi in omaggio dei principii costituzionali e d'indipendenza del potere civile da ogni soggezione ecclesiastica, ed i quali intendiamo attuare compiutamente nel nuovo Codice civile, il 2° articolo della proposta in discussione non può in alcun modo essere accolto.

Ma si dice: che cosa farete senza un tale articolo di legge nel corso di quest'anno? Una cosa semplicissima: obbligheremo tutti all'osservanza delle leggi civili napoletane. Noi pretenderemmo che non si faccia eccezione di sorta al principio sanzionato in quelle. Intanto io domando a volta mia: dove riuscirete voi colla vostra proposta? Non ad altro di sicuro, se non ad autorizzare ed a legittimare la violazione della miglior parte delle leggi esistenti. Aspettate almeno che queste non siano più, e lasciate che solo allora il guardasigilli, dopo aver portata la sua speciale indagine sui casi particolari da provvedere, possa egli ed il Parlamento essere in grado di provvedere ad un passato il quale non debbe rinnovarsi più. Solo allora potrete vedere se sia conveniente una sanatoria oppure no. Al contrario, dicendovi ora preventivamente che legittimerete gli abusi clericali, voi non fate che demoralizzare da una parte la osservanza della legge che è in vigore, e dall'altra screditare quella che farete domani.

Per queste considerazioni io raccomando alla Camera di rigettare puramente e semplicemente l'articolo 2 che vi è proposto dalla Commissione.

Mi restano ora a dire brevissime altre parole intorno agli emendamenti da me in via subordinata proposti.

Con uno di questi, domando io la sola condizione che in queste materie può esser seria guarentigia degli interessi generali, e di quello dei terzi interessati. Cioè io chiedo che i matrimoni pei quali domandasi sanatoria, non possono mai essere validati, mai ricevere gli effetti civili, se non quando vi sarà un parere preventivo e favorevole del Consiglio di Stato.

Senza ciò, la cosa non dipenderà che dal parere o qualche sostituto all'ufficio del Pubblico Ministero. Nessuno di sicuro potrà in materia sì delicata contentarsi di tanto poco.

Or di sicuro non sono queste le guarentigie che noi vogliamo stabilire nel nostro Codice, nè sono queste le salvaguardie, per le quali la prevalenza del potere civile sull'ecclesiastico si è tanto gelosamente custodita fin ad oggi nelle provincie meridionali.

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO

Io penso che voi quelle salvaguardie non vorrete punto menomare. Quindi il meno che potrete fare è di imporre l'obbligo al ministro di sentire preventivamente il Consiglio di Stato, ed a confermare la sua decisione a parere tanto autorevole, date almeno così le maggiori guarentigie possibili, anche quando avrete ferito il principio.

Voi poi potrete tanto più volentieri ammettere ciò, quanto, a ben riflettere, non vi è questione concernente la legittimazione di un matrimonio, la quale non includa in sé alcun che di controverso, sia fra parti interessate, sia fra i chiedenti la legalizzazione del loro atto, e la società civile, la cui legge hanno trasgredita.

Ho io poi proposto un terzo articolo il quale per l'emendamento tardivamente, e dopo presentato il mio, stato raccomandato dalla Commissione, non differisce da questo che di mera forma. Tuttavia parmi il modo tenuto da me preferibile per regolarità di dettato e per chiarezza, epperò spero vorrà accoglierlo di preferenza la Camera. Ma poichè la giustizia della mia proposta è in questa parte ormai universalmente ammessa da tutti, è inutile diffondermi in altre parole.

PIROLI. Io ho proposto un emendamento all'art. 2, del quale darò ragione con poche parole.

Sono a fronte due partiti. Quello della Commissione il quale, come ha dimostrato l'onorevole Capone, tende nientemeno che a mantenere nelle provincie meridionali uno stato anormale che è direttamente contrario alle leggi civili ivi vigenti, cioè a dire, tende a mantenere ancora e fino a che sia promulgato il Codice civile del regno italiano, la facoltà al Governo di sanare matrimoni contratti in aperta violazione della legge civile.

L'altro è quello, dell'onorevole Capone, che in linea principale ricuserebbe assolutamente questa facoltà al Governo.

Io consento pienamente nelle cose dette dall'onorevole Capone, in massima, ma mi preoccupo della possibilità che siano stati celebrati di questi matrimoni *in extremis* nella fiducia di ottenere quella sanatoria che il rescritto del 1839 lasciava sperare, e che s'invoca appunto come fondamento alla facoltà che si vorrebbe attribuire al Governo di continuare l'osservanza.

Ora io dico: diamo al Governo la facoltà di sanare quei matrimoni *in extremis*, i quali siano stati celebrati a tutt'oggi, ma non diamo un esempio di mantenere uno stato di cose eccezionale, e che urta direttamente coi principii che informano la legge civile, come l'onorevole Capone ha dimostrato ieri, senza essere stato contraddetto efficacemente, a mio parere, da ciò che è stato qui osservato nella seduta d'oggi.

Dunque io propongo che l'articolo 2 sia modificato in questi termini, cioè che sia data facoltà al Governo di sanare quei matrimoni *in extremis* che sieno stati contratti a tutto il giorno in cui la legge andrà in vigore, e non si venga a sanzionare per l'avvenire una condizione di cose anormale e piena di inconvenienti,

e, ripeto, in contraddizione coi principii delle leggi civili di quelle provincie.

Io non ho bisogno di estendermi di più per dare un concetto chiaro del pensiero che informa il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Cocco ha la parola.

COCCO. Dopo tutto quello che si è detto ieri ed oggi dai miei onorevoli colleghi della Commissione, dopo tutto quello che ha soggiunto or ora l'onorevole ministro di grazia e giustizia, dopo le repliche dell'onorevole Capone e dopo la proposta dell'emendamento Pirolì, io credo che la Camera sia nel caso di affrettare la votazione dell'articolo 2° della legge in discussione. E per affrettarla basterebbe riportare la questione alla sua semplicità ed al suo proprio terreno a cui la riportava poc'anzi l'onorevole guardasigilli. Non si tratta di creare nuovi diritti; si tratta di vedere se una legge non rievocata finora ed imperante nelle provincie meridionali debba essere tuttora osservata, cioè fino a quando non venga attuato il nuovo Codice civile, della cui discussione la Camera incomincerà ad occuparsi domani. E per esprimermi in una formola più speciale, e meglio applicabile alla materia in esame, dirò che si tratta di vedere se convenga dare al potere esecutivo una facoltà che si teneva e si esercitava da un potere assoluto, nel quale si riunivano i due poteri, il legislativo e l'esecutivo.

Il Consiglio di Stato aveva già dato, come doveva dare, una risposta negativa al quesito se il Governo del re potesse, senza una legge, esercitare quella facoltà. Ora, se la facoltà, ossia l'*autorizzazione* che discutesi non venisse data, rimarrebbe nelle meridionali provincie come lettera morta quella legge, per effetto della quale il Governo in alcuni casi speciali, previe le debite informazioni ed avuto riguardo alle particolari circostanze soleva dare la sanatoria a taluni matrimoni, come a quelli chiamati *in extremis*, sui quali versa l'articolo 2° del progetto. Sino a che quella legge napoletana rimarrà in vigore, sarà necessità il dare al Governo i mezzi per la sua esecuzione. Ecco perchè un progetto di legge già presentato dal guardasigilli, già discusso e votato, provvedeva a quei matrimoni ai quali si riferisce la legge del 20 maggio 1863. Ma le ragioni stesse per le quali nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento fu accolto quel progetto, le ragioni stesse debbono persuadere la Camera ad accogliere ancora l'articolo 2° dell'attuale progetto.

Tutti sappiamo che puramente ecclesiastici sono i matrimoni celebrati sulle norme soltanto del sacro Concilio di Trento, ovvero sulle norme della Bolla del dotto Pontefice Benedetto XIV, di cui è parola nella relazione.

A questi matrimoni provvedeva la legge anzidetta del 1863, ed oggi provvede l'articolo 1° del progetto in esame.

Ai matrimoni di un'altra specie, ai matrimoni cioè detti *in extremis*, quella legge non erasi estesa.

Ora tali matrimoni, riconosciuti dal diritto canonico,

e riconosciuti nelle provincie meridionali, avevano ancora essi bisogno di una sanatoria per gli effetti civili, qualora circostanze speciali consigliassero la sanatoria.

Dunque, o signori, guardata la questione sotto questo punto di vista, io credo che non debba esservi dubbio per l'accoglimento dell'articolo secondo, come non vi è stato dubbio per l'articolo primo: salvo a vederne gli emendamenti, dei quali or ora mi occuperò brevissimamente.

Ma l'onorevole Capone, il quale ha presentato poco anzi in linea subordinata soltanto un emendamento, sostiene in via principale ciò che sostenne nella tornata di ieri, cioè la reiezione dell'articolo secondo.

E per motivare questa sua opposizione aggiunge qualche osservazione a quelle già sviluppate ieri sera.

Dice che apre questa legge il campo a quei tali che volessero non solamente infrangere la legge civile, ma dare alla società dei figli non legittimi; e che si vuole con questa legge favorire una tale classe, alla quale egli accenna.

Ma ove l'onorevole Capone si fosse soffermato al vero punto della questione, cioè a vedere se nell'attuale regime costituzionale convenga o non convenga dare al potere esecutivo quell'autorità che dal regime assoluto si teneva nelle provincie napoletane, egli certamente, se a quest'osservazione si fosse soffermato, si sarebbe astenuto da quell'argomentazione che ha fatto. Egli però avea pur detto ieri sera che non si doveva ritenere quest'articolo 2, perchè esso potrebbe portare dei gravi pregiudizi ai terzi per diritti acquisiti. Oltre all'osservare che il diritto del terzo non sarebbe mai pregiudicato, ed il terzo potrebbe sempre farlo valere innanzi al magistrato competente; basterebbe riflettere che coll'emendamento proposto dalla stessa Commissione si viene a prevedere ed a togliere questo scrupolo dell'onorevole Capone.

Diceva di più l'onorevole Capone che egli non conosce che *rescritti speciali* nel Napoletano, e si meravigliava come un rescritto generale, in vigore in quelle provincie, potesse invocarsi per la sanatoria dei matrimoni in esame.

A prescindere che in ogni specie di matrimoni puramente ecclesiastici e nei matrimoni *in extremis* occorre una sanatoria *speciale*, basterà rispondere all'onorevole Capone che non è vero ciò che egli asseriva, cioè che nelle provincie napoletane non vi fossero che semplici rescritti *speciali*. Erano speciali i rescritti che riguardavano l'avviso della Corte dei conti; speciali erano i rescritti pei matrimoni *in extremis*, pei matrimoni di *coscienza*, pei matrimoni contratti colle semplici formalità canoniche. Ma generali erano i rescritti che riguardavano taluni principii di massima.

E voluminosi repertorii ne danno migliaia di esempi sul diritto civile, sul diritto penale, sulla procedura civile e procedura penale; non che sulle materie amministrative, finanziarie e militari e sopra ogni altra materia. Io qui mi astengo dal darne la indicazione, per-

chè i tanti repertorii sono a conoscenza dei miei colleghi delle provincie napoletane.

Adunque convenendo ritenere l'articolo secondo nella sua sostanza, la Camera, a mio modo di vedere, non dovrebbe far altro che esaminare gli emendamenti. Quello dell'onorevole Piroli sembra che sia il primo ad esaminarsi, poichè tende a limitare il termine in cui possa il Governo valersi della facoltà della sanatoria.

Dice l'onorevole Piroli che avvisati che saranno coloro i quali si trovano nella condizione prevista dall'articolo secondo potranno giovare del rimedio dell'articolo stesso. Ma egli crede che coloro i quali venissero a contrarre matrimonio *in extremis* dopo la pubblicazione della legge in esame, non farebbero che contravvenire allo scopo della legge stessa, e darebbero al matrimonio l'impronta della mala fede.

Questo significa cambiare i termini della questione, la quale si riduce a vedere se nell'attuale regime convenga o no dare al potere esecutivo questa facoltà che il Governo napoletano teneva.

Faccio osservare all'onorevole Piroli che una limitazione verrebbe a distruggere la legge, la quale è tuttora in vigore nelle provincie meridionali.

Ma io non credo che prima della pubblicazione del nuovo Codice, la legge speciale, in esame, la quale provvede a talune necessarie riparazioni, alle quali provvedeva la legge napoletana, debba derogare quella che esiste ed ha vigore nelle provincie meridionali: io non credo che sia il caso oggi di limitare prima del nuovo Codice quel beneficio che vi era, e che si mantiene coll'articolo secondo.

Dippiù, o signori, io vi pregherei di prendere la questione anche sotto il rapporto politico. Non vorrei che la proposta limitazione venisse ad aprire un altro campo ai clericali per attaccare le risoluzioni del Parlamento.

Non sarebbe difficile che un parroco nell'annunziare questa legge, sotto pretesto di avvertire i suoi figliani a non cadere in contravvenzione alle leggi civili sul matrimonio, e rispettare la limitazione, che si vorrebbe dare dall'onorevole Piroli, profittasse di questa opportunità per nascondere il bene, a cui miriamo, e mettere in rilievo un male che non vogliamo.

Quindi per lo scopo della legge in esame, per la convenienza a non derogare prima del nuovo Codice ad una legge in vigore nelle provincie napoletane; e finalmente per vedute politiche, io credo che l'articolo 2 debba essere adottato.

Pregherei perciò l'onorevole Piroli a voler ritirare il suo emendamento, e farei la stessa preghiera all'onorevole Capone in rapporto alle parole da lui aggiunte in linea di emendamento; perchè egli stesso ben può vederne la inopportunità.

In conclusione pregherei entrambi di associarsi alla proposta della Commissione, la quale parmi possa contentare fin anche i più scrupolosi.

Se non che nello stesso emendamento della Commissione io pregherei i miei colleghi e la Camera di accon-

TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO

sentire ad una logica e legale rettifica, col sostituire, cioè alla parola: *celebrazione*, le parole: *iscrizioni sui registri dello stato civile*; imperocchè la celebrazione è di già avvenuta, quando si è *celebrato* il matrimonio *in extremis*. Quando poi si procede all'iscrizione sui registri dello stato civile per effetto della sanatoria, alla quale ha provveduto il Governo con un decreto, non si fa nessuna *celebrazione*; ma tutto si riduce ad un semplice atto materiale dell'ufficiale dello stato civile, il quale, in una delle colonne del registro riporta in riassunto o per intero il decreto che concede la sanatoria.

Quindi io crederei che i miei colleghi possano acconsentire a questa variante, cioè di mettere in luogo della parola: *celebrazione*, le parole: *iscrizione sui registri* ed infine pregherei la Camera a venire senz'altro alla chiusura della presente discussione.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Veramente io credeva che questa legge passasse senza alcuna discussione tanto essa è di evidente giustizia, quindi ieri mi trovai assente, ma dietro una specie di gentile invito fattomi in mia assenza dall'onorevole Pisanelli, stimo mio debito dire alcune parole, e specialmente che coll'emendamento ora proposto si vuol violare ciò che vi ha di più sacro nel civile consorzio, la famiglia, in quella parte importantissima che è la successione dei figliuoli.

Signori, oramai è vezzo troppo comune e stolto il dire in quelle cose in cui la religione partecipa, che il clero vuole esercitare il suo assoluto dominio sopra lo Stato. Eppure se materia havvi in cui la dottrina della Chiesa cattolica vada a capello colla dottrina veduta dai soli lumi della religione è senza dubbio quella del matrimonio. Il matrimonio consiste nel consenso delle due parti e nient'altro; la Chiesa cattolica che l'ha elevato a grande sacramento ha pure stabilito, che il matrimonio non consiste che nel solo consenso.

La Chiesa nel tempo primissimo solamente a sicurtà dell'osservanza di sua disciplina prescrisse che i contraenti il matrimonio ne dessero conoscenza al vescovo. Ma dopo dichiarò che il consenso solo costituiva il matrimonio così ecclesiastico come naturale, e da quella formalità dispensò. E furono poi dal Concilio di Trento stabilite le formalità che al presente si praticano e specialmente quella della presenza del parroco e di due testimoni sotto pena di nullità, non punto perchè il matrimonio non avesse sempre sua essenza nel consenso delle parti, ma affinchè si accertasse l'esistenza dei matrimoni, e quindi si opponesse rimedio efficace agli abusi e scandali che si sperimentavano sia ritenendosi come maritate persone che non erano, sia come non maritate persone che maritate erano, donde anco casi non rari di bigamia.

Infatti, o signori, nei paesi cattolici dove il Concilio di Trento non è stato ricevuto, i matrimoni sono validi non ostante che siano celebrati senza le formalità prescritte dal santo Sinodo, anco senza quella importantis-

sima della presenza del parroco e di due testimoni. Ed anche ove il Concilio tridentino è in vigore, non potendosi avere un sacerdote, il matrimonio è valido come il pontefice sommo Benedetto XIV ebbe dichiarato, solo che sia contratto innanzi a due testimoni. Ed omai nei Paesi Bassi e nelle diocesi occidentali di Prussia i matrimoni ecclesiastici non hanno per essere validi bisogno della presenza del parroco e di testimoni.

Nè voglio tacere a confermare che la volontà del parroco per nulla contribuisce alla validità del matrimonio, che egli non ne è che come il più sicuro testimone, che in Napoli ed in Sicilia alle volte avviene che le parti si presentano con due testimoni al parroco senza altro e dichiarano di contrarre matrimonio, ed il matrimonio è valido, sebbene in modo colpevole contratto, ed il parroco nulla può opporre in contrario.

Dunque, signori, la Chiesa ha solennemente riconosciuta intera la libertà individuale nel contrarre i matrimoni, mentre gli Stati moderni d'Europa, facendo laido ritorno al paganesimo, non vogliono riconoscerla, apponendo essi loro condizioni come necessarie alla validità dei matrimoni.

Una volta che il matrimonio è col consenso delle parti contratto, lo Stato, se non vuole essere usurpatore e tiranno, deve riconoscerlo, come appunto lo riconosce la Chiesa. Impari lo Stato la libertà dalla Chiesa.

Signori, tenete questo riposto in mente: lo Stato è venuto dopo la famiglia, lo Stato non ha altro scopo e ragione d'essere se non di fare che i diritti naturali eterni ed immutabili degl'individui umani meglio si esercitino; lo Stato non è legittimo se invece perturba o impedisce l'esercizio di questi diritti. (Bravo! *dalla sinistra*)

Quando dunque alcuno contrae matrimonio secondo sua religione nelle ore estreme della vita, che cosa pretendete voi di fare con le vostre leggi, ed impedimenti? Volete voi martoriare crudelissimamente un moribondo dicendogli: che non abbia speranza che i figli suoi succedano a' suoi beni, che invece egli debbono restare privi e del padre e dei mezzi di vivere?

E per fermo alle parole dell'articolo 2: « È data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali *in extremis* » si vuole aggiungere ad emendamento « salvo i diritti acquisiti dai terzi. »

Or che altro con questo emendamento s'intende stabilire se non se, che quantunque alcuno contragga matrimonio innanzi alla Chiesa, cioè secondo il sacro diritto naturale dell'uomo, pure perchè non abbia avuto il tempo di adempiere le formalità prescritte dalle leggi civili, nonostante che questa mancanza venga quindi dal capo dello Stato riparata, i figliuoli suoi nè tosto nè mai possono raccogliere la paterna eredità, ma bensì essa passerà ad altri parenti anco assai lontani, passerà alla moglie, passerà allo Stato, perchè alla sua morte il matrimonio non è ancora come va-

lido, riconosciuto dallo Stato; ondechè quella specie di grazia che è la *sanatoria*, per lo più resterà vana cosa, scherno piuttosto, che favore o meglio giustizia pei poveri orfani.

Cotesto emendamento osta coi sentimenti più santi della umana natura!

Signori, se lo Stato deve inframmettersi quanto meno è possibile in tutte le faccende degli individui, molto di meno anco deve inframmettersi in questa dei matrimoni; imperocchè in questa più che in ogni altra la sua mano non può essere benevola, ma anzi assai malefica.

Io quindi in nome della libertà, in nome dei principii eterni del diritto chieggo che l'emendamento proposto venga rigettato.

FERRARIS. Io temo che la Camera sia ormai affaticata in questa discussione, e esitava in verità a chiedere la facoltà di parlare sopra un argomento la di cui soluzione mi sembra così facile.

Tuttavia io m'indussi a chiedere la parola allorché l'onorevole guardasigilli sosteneva che, adottando l'articolo 2 quale si trova formolato dalla Commissione, ne venisse per necessaria conseguenza che la sua efficacia, la sua osservanza si trovasse limitata dall'osservanza e dall'efficacia delle leggi civili che attualmente imperano nelle provincie meridionali.

Egli sarebbe possibile che in via dottrinale si potesse sostenere che, trattandosi di una legge speciale la quale si riferisce ad un Codice ordinato di leggi, questa legge speciale dovesse trovarsi abrogata in un col cessare del corpo di leggi al quale si riferisce, ma pur ammettendo che solo si potesse sollevare una questione, converrebbe antivenirvi, e sarebbe quindi opportunissimo il recarvi quella dichiarazione che il signor ministro dovette consentire venisse inserita, adottando la prima parte dell'emendamento della medesima Commissione. Ma tralasciando questo punto che ormai è ridotto a questione di mera controversia astratta, e venendo a ciò che può formare oggetto delle vostre deliberazioni, io non potrei che appoggiare il sistema che sta concretato nella proposta dell'onorevole Piroli.

Infatti, volendoci ora tenere puramente nell'argomento di una legge transitoria, e non addentrarci in discussioni puramente teoretiche, quali venivano proposte dall'onorevole D'Ondes-Reggio, e che al certo non converrebbero a quella parsimonia che ci è indicata nella presente discussione, egli è certo che l'unica norma che dovrebbe adottarsi sarebbe questa.

Le leggi civili che imperano nelle provincie meridionali stabiliscono una forma speciale per i matrimoni; tuttavia, in seguito al rescritto borbonico del 1839 era invalso un errore, un pregiudizio, un'opinione quale ella si fosse, per mezzo di cui si credeva che alcuni matrimoni, contratti in certe determinate circostanze di fatto, ed in forme non consentite dalla legge, pure potessero venire validati. Il legislatore deve far suo pro di quello che abbia potuto costituire e costituisca il costume, le usanze, le opinioni dei popoli, a cui deve det-

tare norme. Ora, se è vero che il rescritto del 1839 non possa avere quell'efficacia che da alcuni ad esso si nega, se egli è vero che quel rescritto borbonico possa tuttavia non incontrare una piena approvazione, la sua esistenza però è un fatto, di cui il legislatore deve tener conto.

Ma, per altra parte, qual è il principio fondamentale (senza che io voglia entrare in teorie), qual è il principio fondamentale di quel sistema, secondo cui il matrimonio come contratto civile deve esclusivamente essere regolato dalla potestà civile? Egli è per consacrare il principio della supremazia della potestà civile sopra qualsiasi altra potestà, la quale venga ad impere nello Stato. Ora se questo è il principio a cui si debbono informare le nostre deliberazioni, non è men vero che allorché vi sono delle condizioni particolari, alle quali sia opportuno l'arrecare qualche rimedio, non deve essere questo rimedio interamente negato. Tuttavolta però, e precisamente per rendere omaggio a quel principio che è, od almeno presuppongo debba essere il fondamento della nostra deliberazione in questa materia, il rimedio, quasichè di transizione, debbe consistere nel porre un termine a quello stato anormale, e troncando con una espressa dichiarazione del legislatore quella opinione pregiudicata che abbia potuto prevalere o richiamare la rigorosa osservanza della legge.

Ecco perchè l'onorevole Piroli vi propose che i matrimoni, ai quali potesse riferirsi la validazione dell'articolo 2, non fossero se non quelli i quali si trovassero contratti prima della pubblicazione di questa legge. Pubblicata questa cesserà quella possibile buona fede, cesserà quell'opinione pregiudicata; ognuno saprà che la validità del matrimonio esclusivamente dipende oramai dalla esecuzione delle leggi.

Con questo sistema si sciolgono anche tutte le difficoltà, ieri accennate, intorno al prescrivere un termine piuttosto che un altro all'esercizio di questo validamento. Imperocchè qualsiasi termine che si fosse prefisso, oltre all'inconveniente che avrebbe potuto derivarne dal non combinare esso termine con quello dell'osservanza di una nuova legge generale, non si sarebbe neppure potuto evitare l'altro inconveniente più grave, di recare offesa indiretta a quel principio che testè accennava.

Adunque colla dichiarazione che i soli matrimoni contratti innanzi alla pubblicazione di questa legge possono essere convalidati, noi cominceremo dal prendere questa prima occasione di proclamare quel principio della sovranità della potestà civile in questo argomento, e toglieremo gl'inconvenienti che abbiano potuto nascere dall'opinione invalsa in quelle popolazioni.

Ancora una parola, ed ho finito.

L'onorevole Capone vi proponeva un sotto-emendamento, in forza del quale fosse dichiarato che il parere del Consiglio di Stato fosse in certo modo obbligatorio; vale a dire che non altrimenti il Governo potesse con-

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO

cedere questa validazione, salvo quando intervenisse un favorevole avviso del Consiglio di Stato.

Io pel primo riconosco l'importanza dei voti e degli avvisi che siano per emanare da un collegio così autorevole, non voglio però mai che venga a cessare la responsabilità del Ministero, perchè coperta da un avviso qualsiasi al quale egli debba conformare le sue deliberazioni.

Egli è vero che a malgrado del favorevole avviso del Consiglio di Stato, il ministro potrebbe ancora negare la validazione del matrimonio, ma non è men vero che allorché si sia dichiarata l'efficacia da un avviso obbligatorio del Consiglio di Stato, il ministro si scioglie da quella responsabilità che la legge generale ha precisamente voluto imporgli.

CAPONE. Domando la parola.

FERRARIS... Signori, non vogliamo ora, per una legge che deve imperare per così poco tempo, derogare od anche solo indirettamente portare una ferita a principii così importanti e fondamentali. Teniamoci a quella discussione che ci è indicata da quest'articolo, tutte le difficoltà si troveranno presto risolte.

LEOPARDI. Io desidero di riassumere un po' questa materia, che era per se medesima strettissima e che è stata allargata in misura straordinaria.

Le leggi sul matrimonio nelle provincie meridionali non ammettono matrimoni puramente ecclesiastici, ma siccome si davano dei casi, quando, per esempio, uno stava per morire e voleva sposare una donna, forse in iscarico della propria coscienza, avvenne che il sovrano disse: io mi riservo di poter legittimare questi matrimoni, che sono sempre rarissimi, quando vegga che vi siano concorse circostanze sufficienti a giustificargli.

Questo è lo stato della legislazione, ed in Italia tutti sappiamo che vi sono provincie, e grandi provincie, le quali hanno ancora il solo matrimonio ecclesiastico.

Che inconveniente ci può essere nello ammettere che per qualche matrimonio *in extremis* quel rescritto del sovrano di Napoli duri fino a che una nuova legge lo distrugga?

L'onorevole Piroli dice *fino ad oggi*; ma come faranno quelli di domani se il caso si presenta?

Ripeto, non è uno stato normale come altrove, si tratta di rari casi eccezionali.

E non è già detto che il sovrano debba dare la sanatoria a quei matrimoni, è detto di vedere se veramente vi è luogo di dover dare la sanatoria.

Ora, se questa è la questione tanto semplice, a me pare che la legislazione ora vigente nelle provincie napoletane per questi casi straordinari debba durare fino a che una nuova legge non venga a regolare questa materia in tutto il regno d'Italia.

L'onorevole D'Ondes ha dimenticato tutti gli impedimenti canonici che la Chiesa mette ai matrimoni e non bada ai Codici che noi stiamo per pubblicare, in cui quasi tutti questi impedimenti sono tolti. Ma la famiglia è parte fondamentale dello Stato e lo Stato ha di-

ritto di vedere che cosa è questa famiglia, di regolarla, diritto che certo non ha nè può avere la Chiesa.

E che cosa domanda lo Stato? Quando vogliate maritarvi venite a dichiararlo. Neppur questo l'onorevole D'Ondes vuole concedergli: ei vorrebbe tornare allo stato ferino, perchè il consenso solo dovendo bastare, non vi è neppure bisogno del prete, ha egli detto, nè della benedizione. Ciò poco importa allo Stato, ma gli importa che la società non ricada nella comunione nefaria del Vico, e quindi istituisce lo stato civile.

Io apprezzo molto le riflessioni dell'onorevole Ferraris, ma egli non ha riflettuto che, se noi fissiamo altro termine a questa legge che non sia quello della pubblicazione di una legge che distrugga le leggi vigenti, possono esservi di quei casi senza rimedio legale di sorta.

Il nuovo Codice d'altronde provvede ampiamente a questa materia, perchè non ammette più come necessaria la benedizione del prete: non si briga nè punto, nè poco di matrimonio ecclesiastico, fa il matrimonio civile, e per i casi come quelli che chiamiamo *in extremis* accorda sì la dispensa dalle pubblicazioni, ma non dà a nessuno facoltà di far matrimoni.

Finchè però non va in esecuzione il nuovo Codice, di questi matrimoni ne possono avvenire. Ed io non so quale interesse può avere l'onorevole Capone a che vi sieno in quelle provincie delle famiglie bastarde senza provvedere con una legge alla loro legittimazione. Per questo io chieggo alla Camera che si compiaccia di approvare l'articolo come è stato emendato dalla Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, interrogo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora la metto ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Nella votazione di quest'articolo procederemo per parti onde riferire i vari emendamenti al loro luogo.

La prima parte proposta dalla Commissione sarebbe così concepita:

« Finchè sono in vigore le leggi che attualmente regolano il matrimonio nelle provincie meridionali. »

A questa proposta della Commissione si oppone lo emendamento dell'onorevole Piroli, il quale vorrebbe restringere questa facoltà ai soli matrimoni contratti anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

L'onorevole Piroli persiste nella sua proposta?

PIROLI. Persisto, dappoichè è stata appoggiata da altri deputati.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Piroli sarebbe adunque la seguente:

« È data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici *contratti in extremis che, al pubblicarsi della presente legge, sono stati contratti da cittadini delle provincie meridionali, »* ecc.

Interrogo se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

CAMERINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso dargliela, perchè la discussione è chiusa.

DE FILIPPO. Ma sull'emendamento dell'onorevole Piroli la Commissione non ha ancora dichiarato la sua opinione.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione darà il suo avviso su questo emendamento. Anzi, io pregherei la Commissione di spiegarsi sulle varie proposte. In primo luogo la Commissione darà il suo avviso sull'emendamento Piroli...

CAPONE. E sulla soppressione dell'articolo?

PRESIDENTE. Non occorre dare avviso sulla soppressione...

CAPONE. Ma io l'ho proposta!

PRESIDENTE. Ma non occorre che la Commissione dia il suo avviso su questo, poichè è già implicitamente dato quando ella persiste nella sua proposta.

In secondo luogo darà il suo avviso sulla proposta del deputato Cocco. La Commissione rammenta come l'onorevole Cocco abbia egli pure proposta una leggiera modificazione alla proposta della Commissione, e starebbe in che alle parole: « dal dì della loro celebrazione » proporrebbe surrogarsi coteste: « dal dì della loro iscrizione sui registri dello stato civile. »

Poi c'è l'aggiunta proposta dal deputato Capone in via subordinata, ove cioè l'articolo 2 fosse deliberato. Questa proposta consiste nell'aggiungere le parole « e previo avviso favorevole del Consiglio di Stato. »

La Commissione è chiamata dunque a dire il suo avviso e sopra l'emendamento Piroli e sopra la modificazione Cocco e sopra la proposta Capone subordinata al caso che sia deliberato l'articolo in questione.

CAPONE. Mi permetta il signor presidente di dichiarare quanto alla redazione della mia proposta che arrendendomi all'avviso di onorevoli miei amici, toglierei la parola *favorevole*, onde resterebbe solo « previo il parere del Consiglio di Stato. »

PRESIDENTE. Va bene, l'onorevole relatore ha la parola.

CAMERINI, relatore. Veramente nelle condizioni attuali non aveva intenzione, nè temeva la Commissione che dovesse protrarsi tanto questa discussione. Io non dirò che brevissime parole, avendo già ieri esplicito il sistema della Commissione.

Poichè siamo alla discussione degli emendamenti mi contenterò di replicare all'onorevole Capone che egli ha fatto confusione tra i matrimoni ecclesiastici ordinari sovra i quali si è messo una pietra, limitando la sanatoria a quelli contratti fino al 1° maggio 1863, ed i matrimoni in *extremis*, pei quali si lascia la facoltà al Governo di accordare la sanatoria in circostanze gravi e fino a che non sia pubblicato il novello Codice. Egli si è espresso con le parole *matrimoni soprattutto in extremis*.

Le facoltà sono date esclusivamente per i matrimoni *in extremis* e la parola *soprattutto* farebbe naturalmente supporre che sieno conservate le facoltà anche pei matrimoni puramente ecclesiastici. Ciò serve per chiarire dinanzi alla Camera la posizione della questione. L'onorevole Capone deve ricordare che a fianco degli imprudenti i quali si espongono ad essere costretti a matrimoni *in extremis* vi sono pure i disgraziati e questa legge si occupa a mantenere la legislazione napoletana per ora, e quale era, solamente per le famiglie sventurate, che per circostanze straordinarie non potrebbero senza di essa aspirare agli effetti civili del matrimonio. L'onorevole Capone propone in secondo luogo e subordinatamente che si aggiunga: « udito il parere del Consiglio di Stato. »

La Commissione non sarebbe avversa in massima a questa garentia nè al Consiglio di Stato, ma non toglierebbe nè aggiungerebbe gran cosa. L'onorevole Ferraris ha detto assai bene che quando si fanno le leggi in certa guisa provvisorie e quasi eccezionali, non dobbiamo noi diminuire la vera garanzia che è quella della responsabilità ministeriale che si metterebbe volentieri al coperto di un parere del Consiglio di Stato. Veggo però l'onorevole sorridere e crollar la testa al sentir parlare di simile garanzia, e forse non a torto la reputa la più lieve cosa che possa darsi; ma almeno sarà una garanzia morale insino a che non ci sia una legge la quale determini le norme della responsabilità ministeriale in guisa più seria, legge che tutti desideriamo. La Commissione è dello stesso avviso che quell'emendamento non debba introdursi.

Segue l'emendamento Piroli.

La Commissione non ha avuto intenzione che di conservare ed anche di restringere ciò che esisteva nella legislazione napoletana, e con ciò rispondo all'osservazione dell'onorevole Piroli che con quelle forme cortesie e con quella forza di argomentazione che lo distingue, diceva che si andrebbe così anche contro alla legislazione napoletana. Ciò non è esatto. Noi lasciamo ciò che la legislazione vigente in Napoli concedeva, ed anche con qualche restrizione. Certo, non è colpa nostra se un rescritto (ed i rescritti si eseguivano come leggi), se un rescritto per noi citato del 1839 parlava in termini generali della facoltà degli ordinari di benedire i matrimoni di coscienza, e dichiarava che « la trascrizione sui registri civili dell'atto della celebrazione del matrimonio eseguito in faccia alla Chiesa dipenderà dalla sovrana determinazione di S. M. » Ciò è quanto dichiarava ieri l'onorevole De Filippo.

D'altronde nei Governi assoluti il diritto di cangiare colle determinazioni sovrane le norme abituali della legge, o l'avevano, o se l'avevano arrogato i sovrani, e non è poco se riserbavano il rispetto al diritto dei terzi. Noi non dovevamo che constatare le condizioni della legislazione napoletana, ed è questo un fatto sul quale certamente non può cadere controversia.

All'onorevole D'Ondes-Reggio veramente io non so che cosa rispondere, in quanto che le sue osservazioni

TORNATA DEL 8 FEBBRAIO

non mi sembra che abbiano alcun che di concreto, e non rispondono a questo progetto di legge che non immuta per ora i rapporti che esistono nel Napoletano tra il matrimonio ecclesiastico ed il civile. Ritengo che egli abbia voluto far piuttosto una semplice *prefazione* a quello che vorrà dirci domani con l'usata facondia a proposito del matrimonio civile. Ma per ora egli ne dice: volete voi cambiare le condizioni del matrimonio? Cambiare la legislazione? Ma no, noi teniamo anzi a mantenere quella facoltà che la legislazione dava per i matrimoni.

Nella legislazione napoletana il matrimonio ecclesiastico non solamente era riconosciuto, ma era anzi preponderante, formava la base del matrimonio, e questo nemmeno è colpa nostra. Sopra questa condizione di fatto noi presentiamo il progetto di legge, ma se non intendiamo di restringere se non di poco le facoltà che avea il potere assoluto, nel solo scopo di non anticipare sulla istituzione del matrimonio civile, ci permetta l'onorevole D'Ondes-Reggio di dichiarare che molto meno vogliamo pregiudicarne il principio, largheggiando oltre la necessità nel favore ai matrimoni ecclesiastici.

Però non posso lasciar passare una parola proferita dall'onorevole d'Ondes-Reggio senza prenderne atto per le discussioni avvenire: egli diceva che il matrimonio non consiste nel consenso. Sarà quanto prima un po' imbarazzato a sostenere che debba guardarsi dallo Stato come Sacramento !!!

In quanto poi al terzo articolo proposto dall'onorevole Capone, vale a dire di far salvo il diritto dei terzi, la Commissione pensava che non vi fosse bisogno di questa spiegazione. La salvezza del diritto dei terzi è diritto, ed implicita nella legge, ed è esplicitamente dichiarato nella relazione, ma a togliere ogni scrupolo la Commissione ha già modificata la sua redazione dell'articolo, e nel cangiamento trovasi compreso quanto chiede l'onorevole deputato Capone.

Resta a parlare dell'emendamento dell'onorevole Piroli il quale è appoggiato dall'onorevole Ferraris.

Prego l'onorevole Piroli di guardare qual'è lo stato della legislazione, e di riflettere che il matrimonio ecclesiastico, secondo la legge napoletana, stava e sta tuttavia. Finchè non disfacciamo lo stato attuale di cose, questo progetto di legge, anzichè un favore all'influenza e preponderanza ecclesiastica, è un rimedio contro di essa il mantenere nei casi straordinari al potere esecutivo il diritto di sanare i matrimoni di quella natura *contratti in extremis*, cioè sotto la pressione di circostanze imponenti ed indipendenti dalla volontà, e sempre che queste circostanze siano verificate gravi. È la potestà civile che si mette al disopra della ecclesiastica, ne esamina l'operato ed esercita liberamente la facoltà di dargli effetto civile. Farà meglio lo Stato quando si scioglierà da ogni rapporto ecclesiastico, ma finchè esiste per legge il meglio è farsene moderatore. È d'uopo, ripetiamolo, non far confusione tra i matrimoni puramente ecclesiastici ed i matrimoni ecclesia-

stici *contratti in extremis*. Anzi l'onorevole Piroli ha nel suo discorso rettificato l'emendamento scritto in ordine ai matrimoni puramente ecclesiastici senza distinzione. Quindi naturalmente col suo buon criterio ha riconosciuto la differenza, e vuole che la sanatoria possa accordarsi solo ai matrimoni *in extremis*, celebrati fino alla pubblicazione della presente legge. Non crede la Commissione poter accettare l'emendamento.

La Commissione ha ritenuto questo sistema. Pei matrimoni in generale ha considerato che dal 1863 in poi sono cessate le circostanze straordinarie, le quali consigliavano a dare la venia della sanatoria ai matrimoni prima avvenuti. Dopo quell'epoca non è più il caso di sanatorie, e non vogliamo che si violi la legge nella fiducia di ottenere grazia. Ove l'onorevole Piroli non avesse rettificato l'emendamento, limitandosi ai soli matrimoni *in extremis*, avrebbe seguito un sistema più largo, e fatto più di quello che ha voluto la Commissione, mentre avrebbe prorogato sino alla pubblicazione della nuova legge questa sanatoria che pei matrimoni puramente ecclesiastici abbiamo voluto restringere ad un periodo già consumato. Invece pei matrimoni *in extremis* non è la stessa ragione della legge. Per questi matrimoni la ragione sta in ciò che le circostanze siano straordinarie. Per conseguenza il progetto ministeriale ed il rimedio che presentava la legislazione non è più in relazione col regime costituzionale.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Camerini che il deputato Piroli ha avvertito che conviene circa queste parole « *contratti in extremis*. »

CAMERINI, relatore. Ho avvertito già ch'egli nel suo discorso rettifica il suo concetto. Tanto meglio, e mi limito a questa rettifica.

Pei matrimoni *in extremis* la Commissione propone che sia fatta facoltà al Governo di accordar sanatoria sotto due riflessioni, la prima perchè questa facoltà esisteva nella legislazione napoletana che è sempre vigente, e noi non ancora abbiamo abolita la necessità del matrimonio ecclesiastico nell'interesse dello Stato. Facciamo presto ad abolirla, e sarà meglio; ma finchè vi è, lasciamo il rimedio non già per legittimare gli abusi, ma dietro esame ed in vista della buona fede, e delle circostanze straordinarie che abbiano dovuto indurre a contrarre simili matrimoni. Come queste circostanze straordinarie si possono verificare in sei mesi, così si potranno verificare al di là dei sei mesi, cioè fino a quando non fosse entrata in vigore una novella legislazione, che emancipando il matrimonio civile da ogni rapporto ecclesiastico, faccia cessare il bisogno di ricorrere al potere sovrano.

Conseguenza di tutto ciò è che non occorre nemmeno l'argomento dell'onorevole Ferraris che dopo il diffidamento della legge a non contrarre matrimoni di tal fatta non siavi più luogo ad indulgenza. Osservi l'onorevole Ferraris che il diffidamento è per le cose volontarie, e può esser ragion di rigore per coloro che dopo il 1° maggio 1863 avessero violata la legge, e quindi non hanno diritto ad alcuna grazia: ma che si

diffidino coloro che non hanno ancora celebrato matrimonio, ed i quali siano costretti a celebrarlo per circostanze imponenti e perchè si trovino *in extremis*, è cosa che non può intendersi.

Concludo. La vera guarentigia sta in ciò che un rigido esame del potere esecutivo abbia a riconoscere ristrettivamente i casi nei quali debba accordarsi per facoltà concessa al potere esecutivo la sanatoria di simiglianti matrimoni *in extremis*.

La Camera, a creder nostro, nella discussione della intera legge e degli emendamenti troverà ampie e sicure norme nel riflettere alla differenza che passa tra i matrimoni ordinari puramente ecclesiastici, per i quali può trovarsi la colpa di non essersi uniformati alla legge quando siano cessate le circostanze che impongono il favore della legge stessa, ed i matrimoni *in extremis* pei quali la ragione di accordare la sanatoria sta nella indole loro stessa di essere imprevedibili ed imposti da gravi circostanze, e nel bisogno di lasciare quel rimedio che esisteva in una legislazione non abrogata.

Unisco poi i miei voti a che giunga presto il termine accettato; cioè la unificazione delle leggi civili, con la quale cessi ogni bisogno di derogare alle leggi mercè l'adozione di un Codice che meglio corrisponda alle condizioni civili dell'Italia.

DEPRETIS. La chiusura!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Piroli.

(Non è approvato.)

Metto ora a partito la prima parte della proposta della Commissione.

La rileggo:

« Finchè siano in vigore le leggi che attualmente regolano il matrimonio nelle provincie meridionali... »

Chi approva questa proposta sorga.

(È approvata.)

Viene ora la seconda parte:

« ... è data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle provincie meridionali *in extremis*, permettendone con regio decreto la trascrizione nei registri dello stato civile, e dopo esaminate le circostanze che concorrano in ciascun caso particolare. »

Chi approva questa proposta sorga.

(È approvata.)

Segue la terza parte:

« La domanda potrà essere presentata dai coniugi, o dal superstite, o dalla loro prole in caso di premorienza d'entrambi.

« I matrimoni così sanati produrranno dal di della loro celebrazione gli effetti civili, senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione sopraenunciata. »

A questa terza parte havvi l'emendamento dell'onorevole Cocco, il quale vorrebbe che invece delle parole: « dal di della loro celebrazione » si dicesse: « dalla loro iscrizione sui registri dello stato civile. »

DE FILIPPO. Osserverò solo che se l'onorevole Cocco si fosse presa la pena di leggere l'articolo terzo della legge 20 maggio 1863, avrebbe veduto che le parole usate in quell'articolo sono precisamente quelle adoperate dalla Commissione, poichè vi sta detto: « I matrimoni enunciati nel precedente articolo, ecc., produrranno dal di della loro celebrazione gli effetti civili. »

Quindi per una ragionevole concordanza è stata necessità di scrivere precisamente negli stessi termini la disposizione che è relativa ai matrimoni *in extremis*; pregherei perciò l'onorevole Cocco a ritirare questa proposta, perchè altrimenti avremmo due articoli che porterebbero due conseguenze diverse.

PRESIDENTE. Il deputato Cocco ritira la sua proposta?

COCCO. Non posso; è nel rescritto del 1839.

PRESIDENTE. L'emendamento Cocco consiste nel surrogare alle parole: « dal di della loro celebrazione, » queste: « dalla loro iscrizione nello stato civile. »

Interrogo se questa modificazione del deputato Cocco è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Ora viene la proposta aggiuntiva o subordinata dell'onorevole Capone che sarebbe di aggiungere in fine dell'articolo testè votato: « E previo avviso del Consiglio di Stato. »

Interrogo se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO VALERIO SULLA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI FERROVIARI.

PRESIDENTE. Essendo terminata questa legge debbo ora annunziare alla Camera parecchie interpellanze.

L'onorevole Valerio intenderebbe interpellare il ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze sui documenti chiesti da esso il 17 gennaio prossimo passato.

Interrogo gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle finanze se, e quando intendono rispondere a quest'interpellanza.

JACINI, ministro dei lavori pubblici. Anche subito.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io non avrei fatto oggetto d'interpellanza questa mia domanda se ieri non avessi creduto inconveniente d'interrompere la discussione.

E l'avrei fatta anche ieri appena finita la discussione sollevata dalla presentazione fatta dal ministro, se per caso il ministro dei lavori pubblici non si fosse subito assentato. Quindi è che ciò che avrei fatto ieri con una semplice mozione d'ordine, domando di farlo

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO

oggi colla forma d'interpellanza in ossequio al nostro regolamento.

Il ministro dei lavori pubblici ieri ci ha detto in un modo che non ho potuto ben comprendere che questi documenti erano, o non erano venuti, o stavano per venire. Io ho diligentemente riconosciuto lo stato delle cose, e mi consta che questi documenti non esistono oggi alla segreteria.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ci ha detto che li ha trasmessi alla Commissione. Io ricordo all'onorevole ministro che egli ci aveva già affermato che la Commissione aveva avuto tutte quelle notizie a cui si riferiscono i documenti da me domandati, benchè sotto un'altra forma; egli poi ci aveva promesso che questi documenti li avrebbe depositati al banco della Presidenza.

Io insisto nella mia domanda, la quale ha oggetto ben chiaro e determinato; e ciò noto specialmente poichè ieri le mie intenzioni furono più o meno pietosamente travisate. Signori, io non vengo per sollevare degli impicci a che la discussione si faccia, io desidero solo che questa discussione si faccia in un modo franco, in un modo, mi permettano la parola, leale, nettamente; io non vorrei che un bel giorno ci arrivassero i ministri colla premura dello scioglimento, o del fine della sessione, in un co' documenti, che richiesero venti giorni per essere raccolti, e che anche per noi richiederanno parecchi giorni per poterli leggere; io non vorrei che venissero a domandarci una discussione precipitata, per cui que' documenti famosi, che io chiedo fin dal giugno 1864, li avremmo in fine a solo oggetto di tenerli negli scaffali della Segreteria, poichè il tempo ad esaminarli ci mancherebbe assolutamente.

Io non faccio delle questioni di forma; io sono persuaso che i progetti, a cui gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle finanze cercano di appendere il loro nome, sono cattivi progetti ed esiziali al paese, ed io intendo di combatterli. Ma intendo di combatterli lealmente in una discussione seria; e perciò io domando che le cose procedano in un modo serio, e specialmente che ci sia lasciato quel tempo che strettamente sia necessario, perchè noi possiamo leggere i documenti e mettere la questione sotto gli occhi della Camera nel modo più chiaro che sia possibile.

Io ripeto a quei signori che vollero più o meno pietosamente travisare le mie intenzioni, che io non cerco mezzi termini, e che quello che io voglio lo dico francamente, come l'ho detto sempre, e come sarà sempre il mio costume; ma io domando che in questa questione, che è gravissima, e che tocca ad essenziali parti non solamente delle finanze dello Stato, ma anche dell'industria italiana, in questa questione ci si lasci campo libero ed aperto, in cui possiamo combattere in modo che la verità possa venire a galla.

JACINI, ministro per i lavori pubblici. Ho già dichiarato ieri all'onorevole Valerio che, dopo aver fatto copiare i voluminosi documenti da lui domandati, li aveva trasmessi alla Commissione con preghiera di

farli sollecitamente pervenire alla Presidenza della Camera. In questo modo io credo di essermi interamente sdebitato dall'impegno che aveva preso.

Io ho creduto bene di trasmettere questi documenti alla Commissione, non essendomi noto che vi siano degli antecedenti, i quali stabiliscano che i documenti, che si riferiscono ad un progetto di legge siano depositati prima che venga pubblicata e distribuita la relazione della Commissione. Da quanto ho potuto sapere da alcuni dei membri della Commissione, la dilazione derivante dal trasmetterli direttamente alla Commissione e dal farle pervenire per mezzo di questa alla Presidenza della Camera non sarà che brevissima.

Per conseguenza, da un giorno all'altro i desiderati documenti potranno pervenire alla Presidenza, e così più che a tempo onde l'onorevole Valerio possa prenderne cognizione.

VALERIO. L'onorevole ministro mi permetterà che io gli ricordi che egli aveva promesso di trasmettere questi documenti alla Presidenza. Del resto, che le giungano per mezzo della Commissione o per mezzo del Ministero, io non ci tengo molto. Questo solo desidero, che consti bene che oggi questi documenti non sono ancora presentati; perchè siccome ci vollero venti giorni per presentare questi documenti, se ne richiederanno altri venti almeno per esaminarli. E non vorrei, lo ripeto, un bel giorno ci arrivasse col pretesto d'una di quelle tali urgenze, per cui pur troppo accade talvolta che si debbano esaminare gravi questioni senza tutta quella ponderazione che meritano, e che per noi è dovuta.

MASSEI. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione dell'avvocato Scovazzi contro la pena di morte.

CRISPI. La cittadinanza di Terranova chiede la soppressione dei corpi morali e religiosi. La petizione, che ciò riguarda, è coperta da un gran numero di firme. Chiedo che secondo l'uso sia inviata alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge sull'asse ecclesiastico.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MACCHI INTORNO AI RAPPORTI TRA LA GUARDIA NAZIONALE E L'AUTORITÀ MILITARE.

PRESIDENTE. Debbo annunziare un'altra interpellanza al ministro della guerra da parte dell'onorevole Macchi, il quale scrive:

« A termini del regolamento, mi faccio un debito di avvertirla che intendo muovere interpellanza al signor ministro della guerra intorno al regio decreto 26 gennaio 1865 che stabilisce le norme di servizio ed i rapporti tra la guardia nazionale e l'autorità militare. »

Interrogo il ministro della guerra se e quando intende rispondere.

PETITTI, ministro per la guerra. Io sono pronto a rispondere anche adesso; ma siccome credo che l'interpellanza potrà dar luogo a qualche discussione, crederei

conveniente di porla all'ordine del giorno dopo la legge sull'unificazione dei Codici che si deve discutere domani.

MACCHI. Io non posso oppormi alla proposta del signor ministro: soltanto avverto alla necessità che egli dia spiegazioni intorno a questo decreto, giacchè possono nascere inconvenienti che, probabilmente, colle sue dichiarazioni il ministro potrà prevenire.

PRESIDENTE. Dunque sarà messa all'ordine del giorno dopo le leggi per l'unificazione legislativa, ed estensione del Codice penale alla Toscana.

Un'altra interpellanza debbo annunciare del deputato Piroli, pure al ministro della guerra:

« Il sottoscritto intenderebbe interpellare il signor ministro della guerra sul riordinamento del servizio sanitario militare, servizio che il compianto generale Della Rovere, nella tornata 15 maggio 1863, confessava trovarsi in uno stato disgraziato, e, rispetto al quale, anche in successive occasioni, assumeva impegno di prendere quei provvedimenti che ogni giorno si fanno più urgenti, »

PETITTI, ministro per la guerra. Siccome probabilmente non si tratta che di fare una semplice dichiarazione, potrei rispondere anche subito all'onorevole Piroli.

PRESIDENTE. Dunque il deputato Piroli ha la parola per fare la sua interpellanza.

PIROLI. Nei termini in cui ho enunciato alla Presidenza la mia interpellanza sta espresso l'intero concetto ed il mio desiderio. L'onorevole ministro Della Rovere, or son più di due anni, riconobbe in questa Camera, dietro interpellanza mossagli da parecchi onorevoli nostri colleghi, che il servizio sanitario militare era in una deplorabile condizione ed assumeva fin d'allora impegno formale di provvedervi con apposita legge.

Quelle condizioni si sono sempre fatte più gravi, ed oggi è più urgente il provvedere.

Desidero appunto intendere quali sono le intenzioni dell'onorevole ministro della guerra e quali i provvedimenti che stima di prendere intorno a questo servizio tanto interessante per l'esercito nostro.

PETITTI, ministro per la guerra. Fin dal primo momento che entrai al Ministero aveva desiderio di occuparmi di questa gravissima ed importante questione, della quale sento io stesso la necessità; perchè avendo avuto un comando effettivo, ho avuto occasione di vedere la utilità che ci sarebbe di portare qualche riforma nell'ordinamento del corpo sanitario.

Ma la Camera sa quali e quante siano state le cose di cui ha dovuto occuparsi il Ministero in questi brevi mesi di vita che ha avuto, e questo gli servirà di scusa presso la Camera per dimostrare che, se non ho fatto qualche cosa intorno a questo argomento è esclusivamente perchè il tempo mi è mancato. Ma posso assicurare l'onorevole Piroli che non porto meno interesse al corpo sanitario di quello che ne portasse il compianto mio predecessore, e che una delle prime cose di cui mi

occuperò appena sarà sciolto il Parlamento, e che avrò agio e tempo di farlo, sarà questa.

Debbo però rilevare una frase detta dall'onorevole preopinante, ed è quella di asserire che il servizio sanitario sia in deplorabile stato.

C'è sicuramente qualche cosa da fare in questo corpo, ma non credo che si possa dire che il servizio sanitario sia in deplorabile stato.

Il servizio sanitario è fatto molto bene dagli individui del corpo che lo compongono attualmente.

La condizione del corpo sanitario merita di essere considerata, ne convengo; ma è pur vero che la medesima non ha peggiorato.

Infatti, negli anni addietro, il reclutamento del corpo era inferiore alle sue perdite, sicchè si verificava una costante diminuzione nella forza del corpo stesso. In quest'anno invece il reclutamento ha superato di alcunchè le perdite, sicchè vi fu aumento di forza. Questo aumento non fu considerevole, come lo avrei desiderato, ma vi fu, ed è soddisfacente in quanto che contrasta colle precedenti diminuzioni.

Mi credo pertanto fondato a dire che non è esatta la frase stata usata dall'onorevole preopinante.

PIROLI. Ringrazio l'onorevole ministro della sua risposta, e prendo atto delle buone intenzioni che egli ha manifestate, e delle promesse fatte.

**RELAZIONI: SUL BILANCIO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
PEL 1865 — SUL DISEGNO DI LEGGE PER AC-
QUISTO DI UN'OFFICINA PER FABBRICA DI CANNE
DA FUCILE.**

DE FILIPPO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti pel 1865.

BELLAZZI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge autorizzante l'acquisto di un'officina per costruzione di canne da fucile nel comune di Gardona, provincia di Brescia.

PRESIDENTE. Saranno stampate e distribuite.

**DISEGNI DI LEGGE: PER RIPARAZIONI AL TEATRO
FARNESIANO IN PARMA — PER CESSIONI DI BENI
AL COMUNE DI SERRAVEZZA — PER LA RIPAR-
TIZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE « CAVOUR. »**

SELLA, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per maggiori spese occorrenti alle riparazioni del tetto al teatro Farnesiano in Parma.

Presento pure un progetto di legge per una cessione di beni al comune di Serravezza.

Farei preghiera che questo progetto di legge fosse inviato alla Commissione che si occupa di questo argomento.

Finalmente presento un progetto di legge per la ripartizione delle acque del canale *Cavour*.

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO

Pregherei pure che questo progetto fosse mandato alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge concernente questa questione.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi tre progetti.

In quanto ai due ultimi, se non vi sono opposizioni saranno trasmessi alle Commissioni accennate dal signor ministro.

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DI OTTO PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per trasporto di fondi dal bilancio dei lavori pubblici.

SELLA, ministro per le finanze. Io pregherei l'onorevole presidente a volere, se la Camera non dissente, mettere prima in deliberazione il progetto di legge portante modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

PRESIDENTE. Il signor ministro per le finanze proporebbe dunque che si ponesse prima in discussione il progetto di legge segnato al n. 7 dell'ordine del giorno, portante modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

Se non vi sono opposizioni, si passerà alla discussione di questo progetto di legge.

(Si passa alla discussione del progetto di legge.)

La discussione generale è aperta.

Il signor ministro accetta le modificazioni proposte dalla Commissione?

SELLA, ministro per le finanze. Sì, le accetto.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 1. La dotazione immobiliare della Corona è composta degli stabili compresi nell'unito elenco.

« Art. 2. Cesseranno di far parte della Lista Civile gli stabili non compresi in detto elenco, e saranno restituiti al Demanio a datare dal 1° gennaio 1865.

« Egualmente saranno consegnati alla Corona, a datare dall'epoca stessa, i beni compresi nel suddetto elenco che ora si trovano in possesso del Demanio dello Stato.

« Art. 3. Sarà liquidato fra le due Amministrazioni il rispettivo dare ed avere per dipendenza del possesso dal 1° gennaio 1865 sino all'epoca delle consegne dei beni assegnati o ceduti.

« Ogni differenza dipendente dalle precedenti leggi di dotazione si riterrà pareggiata.

« Art. 4. Il personale attivo addetto agli stabili ceduti al Demanio passerà a carico dello Stato a datare dal 1° gennaio 1865, e sarà sottoposto alle leggi vigenti intorno agli impiegati dello Stato.

« La spesa che l'Amministrazione dei beni della Corona sosteneva per il personale riposato già addetto agli stabili ceduti, passerà da quel medesimo giorno a carico dello Stato.

« Dalla stessa epoca resterà a carico della Corona il pagamento degli stipendi al personale addetto ai beni nuovamente assegnati in dotazione alla medesima.

« Art. 5. Si faranno le occorrenti riforme all'inventario generale dei beni della Corona, tanto per comprendere i nuovi beni assegnati, quanto per escluderne i ceduti.

« Art. 6. Le finanze corrisponderanno all'Amministrazione dei beni della Corona una somma non maggiore di lire 800,000 da essere impiegata nella costruzione di edifizii per alloggi e scuderie in prossimità del palazzo Pitti a Firenze.

« I nuovi fabbricati che saranno eretti a cura della Amministrazione suddetta formeranno parte della dotazione della Corona e saranno descritti nei relativi inventari, previa giustificazione dell'intera erogazione della somma come sopra assegnata.

« Tale spesa sarà iscritta sul bilancio delle finanze pel 1865 (spesa straordinaria) in apposito capitolo sotto il numero 115bis, colla denominazione: *Costruzione di edifizii per alloggi e scuderie nel palazzo Pitti a Firenze.* »

Ora si procede al progetto che sta al numero 3°:

« Trasporto di fondi dal bilancio dei lavori pubblici su quello del Ministero per la guerra per la costruzione in Livorno di un fabbricato ad uso militare. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione dell'articolo.

L'onorevole ministro accetta il progetto della Commissione?

PETITTI, ministro per la guerra. Sì, accetto il progetto della Commissione anche coll'ultima variante da essa proposta, di ripartire cioè la spesa sugli esercizi 1865-1866 invece degli esercizi 1864-1865.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo come è stampato:

« *Articolo unico.* Previa la cessione da farsi dall'Amministrazione militare a quella dei lavori pubblici di tutta la parte orientale del bastione del forte di Porta Murata in Livorno, sarà ridotta da 1,960,000 lire a 1,836,708 la spesa autorizzata colle leggi speciali del 10 agosto 1862 (n. 750) e 17 agosto 1863 (n. 1419), e la differenza di lire 123,292 sarà trasportata ed iscritta ad apposito capitolo del bilancio della guerra colla denominazione: *Costruzione di un fabbricato per uso militare nella piazza di Livorno in sostituzione di altri ceduti all'Amministrazione dei lavori pubblici nel forte di Porta Murata*, e ripartita come segue:

Esercizio 1864, capitolo 75	L. 73,292
Esercizio 1865, capitolo 51	» 50,000
Totale	L. 123,292

PETITTI, ministro per la guerra. Prego l'onorevole presidente di variare unicamente il numero dei capitoli, e dire:

Esercizio 1865, capitolo 53;

Esercizio 1866, capitolo da inserirsi.

PRESIDENTE. Allora si dirà:

Esercizio 1865, capitolo 53	L.	73,292
Esercizio 1866, capitolo da iscriversi	»	50,000
Totale	L.	<u>123,292</u>

Metto ai voti questo articolo così emendato.
(È approvato.)

Si procede ora alla votazione per scrutinio segreto sui seguenti quattro progetti di legge:

Risultamento delle votazioni:

Sul disegno di legge per trasporto di fondi dal bilancio dei lavori pubblici su quello del Ministero della guerra per la costruzione in Livorno di un fabbricato ad uso militare:

Presenti	208
Votanti	207
Maggioranza	105
Voti favorevoli	176
Voti contrari	32
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Sul disegno di legge per proroga per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle provincie meridionali:

Presenti e votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	183
Voti contrari	26

(La Camera approva.)

Sul disegno di legge per sistemazione delle spese e delle entrate pei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche:

Presenti e votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	160
Voti contrari	49

(La Camera approva.)

Sul disegno di legge per modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona:

Presenti e votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	176
Voti contrari	33

(La Camera approva.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per sussidi ai postiglioni congedati per soppressione di stazioni.

La discussione generale è aperta: se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 1. La legge del 14 aprile 1864 colla quale sono regolate le pensioni degl'impiegati civili, viene estesa ai postiglioni e stallieri che hanno nomina governativa,

o che godono il diritto a pensione di riposo, ovvero a sussidio vitalizio in virtù di leggi, decreti o disposizioni di massima sanzionate dalla consuetudine, in ciascuna delle varie provincie del regno.

« Art. 2. La pensione di riposo dei postiglioni e stallieri anzidetti sarà di lire cento cinquanta, coll'aumento di lire cinque per ogni anno di servizio al disopra dei 25, sì che tuttavia la detta pensione mai non possa eccedere le lire duecento.

« Avranno diritto al detto *maximum* della pensione i postiglioni e stallieri aventi più di venti anni di servizio, e che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle loro funzioni furono resi inabili al servizio;

« Art. 3. Pei postiglioni e stallieri dei quali all'articolo 1° l'indennità, della quale agli articoli 3 e 22 della legge 14 aprile 1864, è regolata nelle seguenti misure: Da 5 anni compiuti di servizio a 10 compiuti L. 10C
» 10 id. » 15 id. » 15C
» 15 id. » 20 id. » 20C
» 20 id. » 25 id. » 25C

« Art. 4. Per quanto riguarda il conseguimento e la misura della pensione o del sussidio non è computate ai postiglioni e stallieri il servizio prestato prima dell'età di 18 anni compiuti.

« Art. 5. La durata del servizio si constata col libretto di nomina, ovvero coll'estratto del registro di matricola autenticato dal direttore generale o dal direttore del compartimento postale, e in difetto di libretto o di registro mediante altro titolo autentico o documento.

« Art. 6. La presente legge sarà applicata ai postiglioni e stallieri, la pensione di riposo o l'indennità de quali non è ancora regolata in conformità delle leggi e consuetudini anteriori.

« Art. 7. I sussidi continuativi cesseranno dal giorno della pubblicazione della presente legge.

« Nelle indennità delle quali all'articolo 3 della presente legge saranno computate le somme che i postiglioni o stallieri cessati di servizio già avessero ricevuto a titolo di sussidio. »

L'ordine del giorno reca...

PETITTI, ministro per la guerra. Chiedo di parlare
PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

PETITTI, ministro per la guerra. Pregherei la Camera a voler porre subito in discussione la legge che è all'ordine del giorno al numero 8°, relativa ad acquisto di materiale d'artiglieria, spesa sui bilanci 1865 e 1866 perchè è cosa di grande premura stante i contratti a cui si riferisce.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, si passerà a discutere il progetto di legge posto al numero 1° sull'ordine del giorno — *Acquisto di materiale d'artiglieria* — Spesa sui bilanci 1865-66.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione del seguente articolo unico:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire tre mi

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO

lioni e cinquecentomila per l'acquisto di materiale d'artiglieria, da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra con la denominazione di *Spesa straordinaria per acquisto di materiali d'artiglieria*, ripartitamente in due esercizi come infra, cioè:

« Nel bilancio del 1865, in apposito capitolo, numero 38	L. 2,000,000
« Nel bilancio del 1866 »	1,500,000
Totale	<u>L. 3,500,000</u>

(Posto ai voti, è approvato.)

Viene ora il progetto di legge per abolizione della cauzione dei procuratori.

Domando all'onorevole ministro se accetta il progetto della Commissione.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Lo accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale su questo progetto di legge è aperta.

FIASTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se intende di parlare sulla discussione generale gli do la parola; ma siccome veggo che ha proposto un emendamento che formerebbe un articolo, il quinto, mi pare, potrebbe riservarsi la parola dopo che sarà votato l'articolo quarto.

FIASTRI. Farò com'ella crede.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 1. Nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, escluse quelle di Modena e di Reggio, è abolito l'obbligo della cauzione pei procuratori e causidici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859, e per tutti coloro che, all'epoca della pubblicazione suddetta avevano conseguito il grado accademico necessario, giusta le leggi in allora vigenti, all'esercizio della professione di procuratore o causidico.

« Art. 2. Per quelli cui incombe di prestare cauzione, il termine fissato dall'articolo 66 della predetta legge 17 aprile 1859, è prorogato sino al 1° gennaio del venturo anno 1866.

« Art. 3. La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo delle cauzioni prestate dai causidici che ne sono dispensati col precedente articolo 1.

« Art. 4. Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per isvincolate le cauzioni prestate dai causidici che ora ne sono dispensati, qualora, nel frattempo, non sia stata fatta opposizione. »

Ora l'onorevole Fiastri proporrebbe di aggiungere un quinto articolo così concepito :

« Nelle provincie di Modena e Reggio, sono tenute valide le cauzioni prestate, a termini delle leggi anteriori, dai procuratori già esercenti prima dell'attivazione di quella del 17 aprile 1859. »

FIASTRI. La Camera dei deputati aveva sanzionato un principio di libertà nell'esercizio della professione di procuratore, essa aveva abolito affatto l'obbligo di prestar cauzione. Il Senato non ha accettato questo principio sanzionato dalla Camera dei deputati, invece ne ha sanzionato un altro, cioè ha tenuto fermo l'obbligo della cauzione da prestarsi dai procuratori; ha però stabilito che si dovessero rispettare i diritti acquisiti dai procuratori esercenti nelle provincie delle Marche e dell'Umbria anteriormente alla legge 17 aprile 1859.

Nondimeno il Senato, secondo me, non ha posto mente che, sebbene i procuratori esercenti nelle provincie dell'Emilia, di Modena e Reggio avessero l'obbligo, secondo la legge anteriormente colà vigente, di prestar la cauzione per il loro esercizio, tuttavia quest'obbligo era soddisfatto in misura ed in modo diversi di quelli portati dalla nuova legge.

Io, facendo ossequio alle modificazioni portate dal Senato al progetto di legge che ora stiamo discutendo, domando che sia completato il senso di quella stessa modificazione, e che siano per conseguenza rispettati i diritti quesiti anche dei procuratori esercenti nelle provincie di Modena e di Reggio anteriormente all'attuazione della legge 17 aprile 1859.

Il mio emendamento tende adunque a questo scopo, ed io spero che il signor ministro e la Commissione vorranno aderirvi, e che la Camera vorrà approvarlo.

VACCA, Ministro di grazia e giustizia e dei culti. Aderisco.

BERARDI, relatore. La Commissione pure accetta quest'aggiunta per la ragione che, avendo per motivi di convenienza rinunciato al principio dell'abolizione assoluta della cauzione, ha adottato il principio di rispettare, se non i diritti quesiti a titoli legittimi, e le legittime aspettative che dalle leggi preesistenti erano state create a favore dei procuratori esercenti prima della promulgazione della legge del 1859. Ora, siccome i procuratori esercenti nelle provincie di Modena e di Reggio si varrebbero appunto, come ha esposto l'onorevole autore dell'aggiunta, delle conseguenze derivanti da questo principio, la Commissione non avrebbe nessuna ragione per rifiutare l'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Essendo l'articolo proposto dal deputato Fiastri accettato dal Ministero e dalla Commissione, lo pongo senza più ai voti.

(È approvato.)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per approvazione dei trattati di amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Repubblica di Costarica, e fra l'Italia e le isole Avaiane.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i due articoli seguenti):

« *Articolo unico*. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al trattato d'amicizia,

commercio e navigazione tra l'Italia ed il regno di Hawaii firmato in Parigi il 22 luglio 1863, e le cui ratifiche furono scambiate in Londra il

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato d'amicizia, commercio e navigazione tra il regno d'Italia e la repubblica di Costa Rica firmato a San José di Costa Rica il 14 aprile 1863, e le cui ratifiche furono scambiate in Washington il 13 aprile 1864. »

Rimane sospeso il progetto di legge per « Maggiori e nuove spese sul bilancio 1863 della guerra e annullamento di crediti. »

Quindi si passa a quello per « Maggiori e nuove spese sui bilanci 1861, 1862 e 1863 delle finanze e annullamento di crediti. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passa agli articoli seguenti.

SELLA, ministro per le finanze. Prego di osservare che nello specchio *B*, n. 7, la somma di cui al capitolo 85 è di 30,000 lire, e va cancellato il capitolo 93. Invece questo capitolo va aggiunto allo specchio *A*, n. 3, ove deve figurare nella somma di lire 800,000. Indi nascono le corrispondenti modificazioni di cifre nel progetto di legge.

PRESIDENTE. Sta bene. « Art. 1. Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove nei bilanci 1861-1862-1863 del Ministero delle finanze per la complessiva somma di lire 8,173,490 26, da ripartirsi fra i diversi capitoli come negli annessi specchi *A*. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. È annullato nei bilanci medesimi il credito complessivo di lire 5,159,204, da ripartirsi fra i diversi capitoli come dagli annessi specchi *B*. »

(La Camera approva.)

Essendo ora giunto il documento che si attendeva, relativo alla legge: maggiori e nuove spese sul bilancio 1863 della guerra ed annullamento di crediti, si passa alla discussione di questo progetto di legge.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 1. Sono autorizzate maggiori e nuove e spese sul bilancio 1863 della guerra nella complessiva somma di lire 742,000 stata provvisoriamente autorizzata con regio decreto 27 settembre 1863 da ripartirsi fra i capitoli designati nello specchio *A* annesso alla presente legge.

« Art. 2. In compenso delle sovracitate maggiori e

nuove spese sono annullati crediti sul bilancio suddetto per la complessiva somma di lire 802,867 37 ripartitamente fra i capitoli indicati nello specchio *B* pure unito alla presente legge. »

Si passa ora alla votazione per isquittinio segreto sui seguenti progetti di legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	201
Maggioranza	101
Voti favorevoli	180
Voti contrari	21

(La Camera approva.)

Sul disegno di legge per l'abolizione dell'obbligo di prestare cauzione dai procuratori:

Presenti e votanti	201
Maggioranza	101
Voti favorevoli	177
Voti contrari	24

(La Camera approva.)

Sul disegno di legge per trattati di amicizia, di navigazione e commercio colla repubblica di Costa Rica e le isole Avaiane:

Presenti e votanti	201
Maggioranza	101
Voti favorevoli	185
Voti contrari	16

(La Camera approva.)

Sul disegno di legge per acquisto di materiale d'artiglieria — Spesa sui bilanci 1865, 1866:

Presenti e votanti	201
Maggioranza	101
Voti favorevoli	170
Voti contrari	31

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Maggiori e nuove spese sul bilancio 1863 del Ministero della guerra e annullamento di crediti;

Maggiori e nuove spese sui bilanci 1861, 1862, 1863 del Ministero delle finanze e annullamento di crediti.

Discussione dei progetti di legge:

2° Facoltà al Governo di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del Regno;

3° Estensione del Codice penale alla Toscana.